



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 285 del 3/05/1999 modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 22/04/2002 e n. 25 del 7/04/2014)

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Firenze, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Firenze, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Firenze, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Firenze, in base all'art. 7bis del proprio Statuto, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Firenze, in base all'art. 7 del proprio Statuto, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 59/09, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Firenze.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - e) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 9 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori. E' autorizzata la possibilità di svolgimento con le tradizionali gabbiette della storica Festa del Grillo durante la festività dell'Ascensione, secondo le caratteristiche della ricorrenza tipicamente fiorentina svolta in modo secolare al Parco delle Cascine. E' obbligo liberare i grilli entro il secondo giorno successivo alla festa.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare, entro 24h., alla Polizia Provinciale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza mediante l'apposita scheda allegata alla L.R.T. 39/2001.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 - Attraversamento di animali, sottopassaggi e cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovrà essere apposto un segnale di pericolo: "Animali selvatici" di cui al Codice della Strada. La specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti sarà indicata con pannello integrativo, come da comma 3 modello II.6 art. 83 del Regolamento del Codice della Strada.

2. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Firenze.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Esposizione di animali e vendita

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 33 del presente regolamento.

4. Per le dimensioni dei contenitori in cui ospitare cani, gatti ed altri mammiferi da compagnia oppure sauri, serpenti, e tartarughe, dovranno essere rispettate quelle indicate dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38/r del 4 agosto 2011.

5. I contenitori di cui al comma precedente dovranno essere oscurati, o posti in luogo oscuro, durante le ore notturne.

6. Ogni esercizio commerciale di cui al presente articolo è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico dove andranno annotati tutti i movimenti, in entrata ed uscita, degli animali dall'esercizio stesso, assieme alle generalità complete degli acquirenti. Le pagine del registro dovranno essere numerate e vidimate con timbro della Asl o dell'Ufficio Animali del Comune. Il registro dovrà essere sempre a disposizione degli organi addetti alla vigilanza.

7. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 33 del presente regolamento.

8. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 33 relativo alle dimensioni delle gabbie.

9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 18 – Manifestazioni, spettacoli e mostre

1. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009.

2. Le mostre e l'attività circense sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.

Titolo IV – CANI

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 21.

Art. 20 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena.

Art. 21 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico.

2. E' vietato l'accesso ai cani nelle aree giochi per bambini.

3. Nella conduzione dei cani è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio. Va utilizzata anche la museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio, a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Firenze; tale accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore;
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all'accesso previa comunicazione al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico. Tale limitazione può interessare gli spazi accessibili oppure le modalità dell'accesso stesso, ma non può in alcun modo configurarsi come un divieto assoluto.
4. La comunicazione di cui al punto precedente non può considerarsi valida quando l'Amministrazione Comunale la respinga dandone adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 25 Obbligo di raccolta escrementi

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi.

Titolo V – GATTI

Art. 26 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattai" o "gattaia".

Art. 27 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 28 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattai/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 30 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Firenze che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di Firenze ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 31 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI – VOLATILI

Art. 32 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 33 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere almeno di cinque volte, e gli altri lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più almeno una delle suddette dimensioni dovrà essere aumentata del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 33 bis – Dissuasori di sosta per uccelli

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare dissuasori meccanici per uccelli composti da aghi o spilli metallici o in ogni modo con punte non arrotondate che possano trafiggere, limitatamente alle nuove installazioni ed alle sostituzioni di quelle esistenti; viene proibito altresì l'utilizzo, per lo stesso scopo, di reti con maglie di grandezza e conformazione tali da rendere possibile l'impigliarsi di volatili e comunque con la grandezza delle maglie superiore a cm 2x2.

Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo 267/2000, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

- a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 (comma 1), 31 (comma 1), 32, 33, 33bis, 34, 35, 40, 41, 42 e 43 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 ad Euro 500,00.
- b) Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 14, 16, 22 (comma 2 e 3), 25 (comma 3), 31 (comma 2) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 ad Euro 350,00.
- c) Per l'inadempimento ai dettami dell'art. 18, comma 2, è prevista inoltre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per giorni tre, di cui uno festivo.

Art. 37 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 38 - Inumazione di animali

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

TITOLO IX EQUIDI

Art. 40 - Principi distintivi

1. Al cavallo da vita, utilizzato per la trazione di vetture, per le corse, o per altre attività ippiche in genere sono riconosciute funzioni non meramente strumentali, ma di carattere sociale, sportivo, ludico, affettivo o terapeutico e va trattato con rispetto e dignità proprie di un essere senziente. Il proprietario o detentore deve pertanto assicurarne lo stato di salute o di benessere sia durante le attività che nelle ore di riposo.

2. Detto cavallo, che dovrà essere registrato in anagrafe equina come cavallo "non PDA" (cioè escluso dal circuito alimentare umano), al momento in cui non sia più idoneo alle attività e funzioni svolte o per mancata idoneità all'abilitazione, non può essere macellato o ceduto per la macellazione.

3. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Le dimensioni dell'area di detenzione non potranno essere inferiori di mq. 800 per animale.

4. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, oppure legati in aree all'aperto assicurandoli in un punto in modo che siano confinati in un determinato spazio; tale modalità può essere utilizzata solo sotto la costante supervisione del detentore.

5. Per gli equidi detenuti in box, questi dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, aumentati a m. 3x4 in caso di fattrici con puledro, con vano di accesso di altezza non inferiore a m. 3 e larghezza non inferiore a m. 1,20; detto vano dovrà essere formato da una porta con apertura doppia, con l'inferiore di altezza tale che l'equide possa guardare all'esterno.

6. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche; i cavalli anziani o malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.

7. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;

8. Le autorizzazioni per lo svolgimento di gare di equini devono prevedere le seguenti prescrizioni:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;

c) il Servizio Veterinario Azienda UsI verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

Art. 41 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli:

- T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
- Lipizzani
- Maremmani
- Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.

Art. 42 – Abilitazione

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.

2. Tale abilitazione sarà rilasciata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe degli equidi abilitati per le licenze di vetture a trazione animale.

3. L'iscrizione all'anagrafe degli equidi abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale.

4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

Art. 43 - Limitazioni all'uso

1. Gli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno consecutive ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. Gli equidi che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.

2. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata con clienti a bordo della carrozza e la sola andatura consentita in area UNESCO è il passo.

3. E' vietato sottoporre l'animale ad attività di trasporto quando la temperatura ambiente sia superiore a 35° (gradi centigradi) all'ombra.

4. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

5. I conducenti di veicoli a trazione animale, nell'uso della frusta non devono recare danno o molestia all'animale stesso, alle persone e alle cose.

Titolo X PARCO DEGLI ANIMALI

Art. 45 – Parco degli animali

1. Nella struttura del Parco degli Animali, di seguito definita semplicemente 'Parco', trovano riferimento il canile rifugio comunale, connessi i servizi obbligatori per Legge e le altre attività inerenti la tutela e il benessere animale.

2. Per sviluppare sinergie e forme di collaborazione, potranno essere definiti protocolli e accordi con altri Enti territoriali, tenendo conto della disponibilità della struttura del canile rifugio.
3. Per agevolare le adozioni ed educare i proprietari verso un buon rapporto con il cane e la corretta conduzione dell'animale nei luoghi pubblici, la Direzione del Parco potrà organizzare servizi di addestramento per cani.
4. Le tariffe per i servizi offerti dal Parco, sia per altri Enti che per privati, sono definite da apposito atto della Giunta Comunale tenendo conto dei costi sostenuti e degli eventuali aspetti di carattere sociale.

Art. 46 – Cessione al canile rifugio

1. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 59/09, la domanda al sindaco di consegna del cane da parte di un residente, può essere accolta nel caso di gravi motivi che sono valutati dalla Direzione del Parco (quali: sopravvenuti motivi economici; malattia o invalidità del proprietario; arresto o ricovero in comunità; morte del proprietario) ed in mancanza di un familiare o convivente che si possa occupare dell'animale.
2. Il proprietario dovrà inoltre sottoscrivere un atto di cessione che, in caso di esito favorevole della richiesta, consenta di trasferire la proprietà dell'animale all'Amministrazione Comunale al fine di provvedere ad una nuova adozione.

Art. 47 – Affidamento temporaneo di cani

1. Quando, per motivi di forza maggiore (sfratto, malattia o altro), il proprietario di un cane non lo possa temporaneamente più accudire, può presentare domanda alla Direzione del Parco per consegnarlo temporaneamente alle strutture del Parco.
2. La domanda è accettata nel caso che dalla situazione familiare del richiedente non risulti un congiunto o convivente che si possa occupare dell'animale, ed è condizionata alla disponibilità della struttura del canile rifugio. La Direzione del Parco ha facoltà di istituire, se necessario, una lista di attesa. Tale ospitalità è soggetta al pagamento di un contributo economico definito dal provvedimento di cui all'art. 45 comma 4.
3. Terminato il periodo concordato con il proprietario e previa comunicazione allo stesso, l'animale diventerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale che potrà procedere a renderlo disponibile per l'adozione.

Art. 48 – Controllo del randagismo

1. Nell'ambito degli interventi per il controllo e la riduzione del randagismo canino e felino, al fine di predisporre interventi di maggiore tempestività ed efficacia, può essere realizzato, presso la struttura del Parco e previo accordo con il Direttore sanitario e l'Ordine dei medici veterinari, un presidio sanitario che si occupi della sterilizzazione e cura dei cani e gatti randagi. Le modalità operative di detto presidio sanitario sono definite in accordo con il competente ufficio della Asl.

Art. 49 – Adozioni

1. Ogni cane deve essere consegnato alla persona che ha presentato la domanda di adozione, già sverminato, esente da filaria, vaccinato, dotato di microchip e, se femmina o maschio adulta/o, sterilizzata/o.
2. Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, viene data completa informazione al nuovo proprietario.
3. In caso di richiesta di adozione di cani che potrebbero diventare, in qualunque modo, oggetto di combattimenti, maltrattamenti, riproduzione incontrollata, oppure richiesti per scopo di guardia o per la sostituzione di animali scomparsi o morti per casi di avvelenamento, è prevista una adeguata valutazione delle circostanze che può dare luogo a richiesta di informazioni ulteriori sulla loro tenuta, sulla possibile sistemazione e sulle capacità di gestire i cani in ambito privato e in luoghi pubblici.
4. Alle persone che abbiano già fatto domanda di cessione al canile rifugio non possono essere dati cani in adozione.

Art. 50 – Donazioni, sponsorizzazioni, pubblicità e commercializzazione di prodotti

1. La Direzione del Parco può ricevere donazioni liberali da utilizzare per il funzionamento della struttura e la conduzione degli animali ospitati. A tal fine potranno essere organizzate anche apposite campagne di informazione e comunicazione. I versamenti liberali andranno effettuati su apposito conto dedicato.
2. La Direzione del Parco ha facoltà di instaurare rapporti contrattuali di sponsorizzazione, per le varie attività, con ditte del settore. Per tali iniziative verranno applicate le stesse modalità contrattuali ed economiche di cui all'art. 18 del Regolamento Generale per l'Attività Contrattuale attualmente in vigore.

3. La Direzione del Parco può, previo accordo con gli uffici competenti dell'Amministrazione, installare tabelloni pubblicitari e/o gonfaloni presso la struttura, sia al suo perimetro esterno che al suo interno. Non potranno essere accettate forme pubblicitarie da ditte che pratichino, per i loro prodotti, la sperimentazione su animali.
4. La Direzione del Parco può produrre oggetti con il logo dello stesso, o altre diciture, ai fini della commercializzazione presso la struttura. I pagamenti saranno riscossi direttamente dal personale del Comune.
5. Gli introiti derivanti dai precedenti punti 2, 3 e 4 saranno accertati sull'apposito capitolo di entrata inerente la gestione del Parco.

Art. 51 – Volontariato

1. Le Associazioni di volontariato possono partecipare, all'interno del Parco, alle attività finalizzate al benessere degli animali ospitati, previa sottoscrizione di apposito disciplinare definito dalla Direzione del Parco.
2. A tal fine i volontari potranno accedere alla struttura muniti di tessera di riconoscimento che attesti l'adesione all'associazione convenzionata, nell'arco temporale di presenza del personale comunale.
3. Le attività dei volontari, coordinate dalla Direzione del Parco, potranno riguardare la sgambatura e la toelettatura degli animali ospitati ed eventuali altre attività stabilite dalla Direzione stessa.